



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 6
Aprile 2007*

Scadenzario Luglio 2007

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

-
- Patto di stabilità
 - Bilancio di previsione
 - Rendiconto
 - Entrate
 - Spese
 - Servizi Pubblici
 - Lavori Pubblici
 - Contratti e appalti
 - Pubblico impiego
 - Società Pubbliche
 - Sostituto d'imposta
 - Imposta sul valore aggiunto (Iva)
 - Imposta sul reddito delle società(IRES)

Patto di stabilità interno

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2007-2009 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza e di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese finali, determinando l'obiettivo da raggiungere. **(art.1, c.677-683, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. **(art.1, c.685).**

1.2. Con D.M. 23 marzo 2007 sono stati approvati i prospetti per la determinazione dell'obiettivo specifico e stabilite le modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze. **(in G.U. n.90 del 18 aprile 2007).**

1.3. I prospetti devono essere trasmessi, via web, entro il 30 maggio 2007, ossia entro trenta giorni dalla data ultima utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2007.

1.4. Nel caso in cui il bilancio sia stato approvato prima del 18 aprile 2007, la trasmissione deve avvenire entro il 17 maggio 2007.

2. Per l'anno 2007, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. **(art. 1, c. 685, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

2.1. I comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti, che sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema Web, devono accreditarsi, entro il 12 marzo 2007, richiedendo una utenza. **(lett. B, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).**

2.2. Con decreto del ministero economia e finanze, da emanare successivamente a quello concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, saranno definiti i modelli di rilevazione, le modalità del monitoraggio, nonché il modello certificativo finale.

Bilancio di previsione

Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da edigere obbligatoriamente sui principali dati. **(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

2. Con D.M. 23 aprile 2007 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2007.

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, è fissato al 30 giugno 2007.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

-
4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.*(art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).*
 5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M..*(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, D.M. 24 giugno 2004).*
 - 5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno.*(art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).*
2. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano:
 - a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;
 - b) la sana gestione finanziaria;
 - c) il funzionamento dei controlli interni.*(art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).*
- 2.1. Gli esiti delle verifiche sono riferiti esclusivamente ai consigli degli enti.
- 2.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali.*(art.7, c.8).*
3. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.*(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*
- 3.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso.*(art.1, c.167)*
- 3.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2007 sono stati definiti dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione Autonomie, 19 marzo 2007, n.2/AUT/2007. *(in suppl. ord. n.99 alla G.U. n.82 del 7 aprile 2007).*
- 3.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.*(art.1, c.168).*

Rendiconto

Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati. *(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*
- 1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. *(in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).*
- 1.2. Le modalità tecniche di invio telematico potranno essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti. *(art.2, D.M. 9 maggio 2006, in G.U. n.120 del 25 maggio 2006).*
- 1.3. L'obbligo della trasmissione telematica era previsto con la seguente gradualità:
 - province, comuni capoluogo di provincia e comuni non capoluogo con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;

-
- Comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, dall'anno 2006, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2005;
 - Comunità montane, dall'anno 2007, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2006.

1.4. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato rinviato l'obbligo di trasmissione per i comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti e per le comunità montane e sono stati stabiliti nuovi criteri di gradualità:

- province, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;
- comuni capoluogo di provincia, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;
- comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;
- comuni con popolazione da 20.000 a 60.000 abitanti, dall'anno 2006, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2005;
- comuni con popolazione da 8.000 a 20.000 abitanti, dall'anno 2007, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2006;
- comuni con popolazione da 5.000 a 8.000 abitanti, dall'anno 2008, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2007;
- comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008;
- comunità montane, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008. (*in G.U. n.120 del 25 maggio 2006*).

1.5. Con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 18 aprile 2007, n. 3/AUT/2007, sono state stabilite le modalità ed i termini per l'inoltro dei rendiconti 2006 e della documentazione allegata, ivi compreso il modello per la rilevazione dei dati del patto di stabilità interno 2006.

1.6. La trasmissione telematica del rendiconto 2006 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo deve avvenire:

- dal 2 luglio ed entro il 31 luglio 2007, per le province, i comuni capoluogo ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- dal 2 luglio ed entro il 28 settembre 2007, per i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti.

1.7. Le comunità montane devono trasmettere, solo in forma cartacea, il rendiconto 2006 e i documenti richiesti a corredo entro il 10 agosto 2007.

1.8. I comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti, secondo i dati ISTAT del censimento 2001, devono trasmettere entro il 10 agosto 2007:

- le sole deliberazioni relative agli equilibri di bilancio 2006, ex art.193 Tuel, ed alla approvazione del rendiconto 2006, qualora l'esercizio 2006 sia stato chiuso in avanzo di amministrazione;
- il rendiconto 2006 e i documenti richiesti a corredo, nonché i rendiconti 2004 e 2005 se non trasmessi precedentemente, qualora l'esercizio 2006 sia stato chiuso in disavanzo di amministrazione.

1.9. Anche dopo il decorso dei superiori termini, per tutti gli enti, rimane adempimento ineludibile la trasmissione entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2006.

1.10. Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane con più di 50.000 abitanti, devono dichiarare, in relazione al patto di stabilità interno, se siano state o meno apportate rettifiche, a seguito dell'approvazione del rendiconto, alle risultanze del patto 2006 già trasmesse alla Sezione Autonomie della Corte dei conti e, in caso positivo, devono compilare e ritrasmettere il relativo prospetto.

Entrate

Addizionale comunale all'Irpef

1. I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8% (*art. 1, c. 3, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296*)

1.1. I consigli comunali possono stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (*art.1, c.3 bis, aggiunto dall'art.1, c.142, lett. a bis, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente, salvo il caso che il comune non intenda introdurre la soglia di esenzione. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 12 marzo 2007, n.938*).

1.3. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n.15/E, sono illustrate le innovazioni apportate all'addizionale comunale all'Irpef.

2. Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, le aliquote di addizionale applicabili non potevano essere superiori a quelle in vigore per l'anno 2002. (*art. 3, c. 1, lett. a, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

2.1. La sospensione della facoltà di aumentare l'aliquota è cessata dal 2007 (*art. 1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1, c.144, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.2. L'eliminazione della sospensione determina l'automatica ripresa degli effetti di eventuali deliberazioni in cui effetti sono rimasti sospesi fino al 31 dicembre 2006. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 20 aprile 2007, n.8591*).

3. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale deve essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (*art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3.1. Con D.M. da adottare entro il 29 giugno 2007, saranno stabilite le modalità di attuazione.

3.2. Nelle more dell'emanazione del D.M. devono continuare ad applicarsi le stesse procedure utilizzate negli anni precedenti e le somme riscosse a titolo di addizionale comunale continueranno ad essere accreditate al ministero interno per essere in seguito ripartite in favore dei singoli comuni. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 13 aprile 2007, n.8778*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. (*art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

1.1. La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

1.2. Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale. (*art.2, c.41*).

1.3. Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari devono provvedere a richiedere la revisione.

1.4. Qualora i soggetti intestatari non provvedano, i comuni possono intervenire con segnalazioni,

collaborando con l'agenzia del territorio. **(art.2, c.44).**

1.5. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007. **(art.2, c.43).**

1.6. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. **(art.2, c.42; provvedimento 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007).**

1.7. Qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non adempiano entro il 3 luglio 2007 a dichiarare come autonome le unità immobiliari soggette a revisione, provvede l'agenzia del territorio, con oneri a carico dei soggetti obbligati. **(art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio 2 gennaio 2007).**

1.8. L'avvio delle procedure è comunicato al comune territorialmente competente.

1.9. Entro il 2 aprile 2007 l'agenzia del territorio rende disponibile ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali di cui al precedente punto 1.1. **(art.4, c.2).**

1.10. L'inoltro degli elenchi è in corso. **(circolare agenzia entrate, 13 aprile 2007, n.4).**

1.11. La revisione della qualificazione delle unità immobiliari e della rendita catastale si applica anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costituzione o variante, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costituzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite. **(art.3, c.2).**

1.12. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni. **(art.4, c.2).**

1.13. Gli aspetti peculiari introdotti dalla norma sono definiti in dettaglio dalla circolare dell'agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n.4.

2. L'imposta può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l'utilizzo del modello F24. **(art.37, c.55, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

2.1. La disposizione supera la necessità della preventiva sottoscrizione di convenzione con l'agenzia delle entrate, attribuisce al contribuente la facoltà di optare per tale modalità di pagamento e non può formare oggetto di diversa regolamentazione da parte del comune. **(nota ministero politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2007, n.1184).**

2.2. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, 26 aprile 2007, n.71336, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione.

2.3. L'accreditamento ai comuni delle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate con i modelli F24 è operato giornalmente.

2.4. Entro nove giorni lavorativi dalla riscossione, l'Agenzia delle entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta.

2.5. Qualora non sia possibile la trasmissione telematica, il flusso sarà reso mensilmente, per le riscossioni del mese precedente.

2.6. I comuni devono fornire all'agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse.

3. L'abrogazione dell'art.59, c.1, lett. n, del dlgs 15 dicembre 1997, n.446, disposta dall'art.1, c.175, legge 27 dicembre 2006, n.296, non impedisce ai comuni di disporre con regolamento, a termini dell'art.52 dello stesso dlgs 496/1997, le modalità di riscossione del tributo. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2007, n.1184).**

4. A decorrere dell'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico. **(art.37, c.53, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo modificato dall'art.1, c.174, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4.1. L'obbligo permane, comunque, fino alla data entro la quale, stabilita al 31 dicembre 2006, l'Agenzia del territorio è tenuta ad assicurare la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali. **(art.37, c.54).**

4.2. I servizi di fornitura telematica dei dati catastali sono attivati dal 30 dicembre 2006. **(circolare Agenzia del territorio, 15 dicembre 2006, n.7).**

4.3. I costi a carico dei comuni sono unicamente quelli di connessione.

4.4. L'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali sarà accertata con provvedimento direttoriale, non ancora intervenuto.

4.5. Permangono, quindi, per l'anno 2007 gli obblighi dichiarativi di variazioni Ici intervenute nell'anno 2006, da adempiere su apposito modello di dichiarazione. **(provvedimento direttoriale ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 26 aprile 2007, prot.10484).**

5. I comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono estendere il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale. **(nota ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 3 aprile 2007, n.4440).**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2007 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. **(art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 anche per l'anno 2007, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 marzo 2007, n.2586).**

1.2. Il mantenimento è obbligatorio anche nel caso di intervenuta delibera di regime tariffario che avrebbe dovuto avere decorrenza dal 2007, non concretamente applicato. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 aprile 2007, n.6415).**

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche costituite in società di capitale senza fine di lucro, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerare in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. **(art.90, c.11 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289, aggiunto dall'art.1, c.470, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.7 octies, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art.1, c.128, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. La pubblicità, in qualunque modo realizzata, è esente dall'imposta, anche nell'ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificatamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi, e che siano visibili anche dall'esterno. **(nota ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 3 aprile 2007, n.1576).**

Tributi locali

1. L'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo è regolamentato da ciascun ente impositore. **(art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. In mancanza di regolamentazione, l'importo minimo è di 12 euro.

1.2. La facoltà regolamentare degli enti locali può essere esercitata nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 20 aprile 2007, n.6372).**

1.3. Gli importi minimi per i versamenti devono essere uguali a quelli stabiliti per i rimborsi.

2. Dal 1° gennaio 2007, gli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono fissati nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti. **(art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. La nuova misura degli interessi si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. **(art.1, c.171).**

2.2. La facoltà regolamentare degli enti locali sulla misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, può essere esercitata nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 20 aprile 2007, n.6464).**

2.3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

2.4. La stessa misura degli interessi, con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, deve essere applicata sulle somme dovute ai contribuenti a titolo di rimborso.

Spesa

Rimborsi e indennizzi

1. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente.*(art.21 quinquies, c.1 bis, aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n.241, dall'art.13, c.8 duodevicies, D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40).*

Elezioni amministrative 27 e 28 maggio 2007

1. Con circolare del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 aprile 2007, n. F.L. 8/2007, sono fornite istruzioni relativamente alle spese per l'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1.1. I rendiconti dei comuni, con l'indicazione della quota parte di spese poste a carico delle amministrazioni interessate alle consultazioni, ivi compresa quella a carico dello Stato, devono essere trasmessi alla provincia e alla prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza, al fine del rimborso delle spese anticipate, entro il termine perentorio del 28 novembre 2007.

1.2. In presenza di eventuali ballottaggi, il termine è prorogato al 10 dicembre 2007.

Servizi Pubblici

Attività di acconciatore e di estetista

1. Le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività (Dia) da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può, quindi, essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della Dia.*(art.10, c.2, D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40).*

1.1. Restano fermi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

1.2. Entro il 2 maggio 2007, i comuni devono provvedere ad adeguare il proprio regolamento.*(art.10, c.7).*

Attività di autoscuola

1. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività (Dia) da presentare alla Provincia territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può, quindi, essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della Dia.*(art.10, c.5, D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40).*

1.1. Restano fermi il possesso dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente.

1.2. Entro il 2 maggio 2007, le province devono provvedere ad adeguare il proprio regolamento.*(art.10, c.7).*

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.*(art.123, c.2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nel testo sostituito dall'art.10, c.5, D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40).*

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 26 marzo 2007 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2006/2008. *(in G.U. n.83 del 10 aprile 2007).*

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima. *(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente. *(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale *(art.242, c.2).*

2.2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. *(art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.3. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. *(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).*

2.4. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

2.5. Per l'esercizio 2006, in mancanza di tabella di rilevazione dei parametri allegata alla certificazione del conto di bilancio 2004, non sono individuabili enti locali in condizioni strutturalmente deficitari.

3. L'adempimento della certificazione, per l'anno 2006, resta, pertanto, a carico dei soli enti dissestati.

4. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2007, per la certificazione relativa all'anno 2006, al 31 marzo 2008, per la certificazione relativa all'anno 2007 e al 31 marzo 2009, per la certificazione relativa all'anno 2008.

5. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari. *(art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Servizi demografici

1. Con circolare del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 6 aprile 2007, n.19 è illustrata la disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30, con le nuove procedure sul diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente in Italia.

2. Con circolare del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 aprile 2007, n.16, sono fornite indicazioni in ordine alla iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.

3. Con circolare del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 aprile 2007, n.17, sono forniti chiarimenti sul rilascio della carta d'identità a cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto.

Lavori pubblici

Impianti sportivi

1. All'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 unità, finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni, provvedono le società utilizzatrici degli impianti medesimi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *(art.1 quater, c.5 bis, D.L. 24 febbraio 2003, n.28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n.88, aggiunto dall'art.10, c.1, D.L. 8 febbraio 2007, n.8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n.41).*

Progettazione

1. Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 29 marzo 2007, n.1/07, è stato formulato avviso sulla partecipazione di concorrenti a gare di progettazione. *(in G.U. n.97 del 27 aprile 2007).*

Contratti e appalti

Specifiche tecniche

1. Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 29 marzo 2007, n.2/07, è stato ritenuto illegittimo l'inserimento nei documenti di gara e nel progetto di clausole che di fatto impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati. *(in G.U. n.97 del 27 aprile 2007).*

Pubblico impiego

Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. *(art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468).*

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. *(art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.2. Il limite massimo complessivo di assunzioni è fissato in 2.450 unità.

1.3. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato

1.4. Al finanziamento della spesa per l'erogazione degli incentivi sono assegnati 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. *(D.M. 12 aprile 2007, in G.U. n.94 del 23 aprile 2007).*

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2006 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2006 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

-
- 1.2. I termini per l'invio del conto annuale 2006 della spesa di personale sono fissati dal 26 aprile al 31 maggio 2007.
- 1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2006 sono fissati dal 2 luglio al 15 settembre 2007.
- 1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.
- 1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.
- 1.6. Tutte le province e le comunità montane, nonché gli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Società pubbliche

Obblighi di comunicazione

1. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante. *(art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. La comunicazione, in via telematica e su apposito supporto magnetico, deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

1.2. In caso di mancata o incompleta comunicazione, è fatto divieto di erogare ai consorzi, alle società o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi somme a qualsiasi titolo. *(art.1, c.588).*

1.3. In caso di mancata o incompleta comunicazione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto precedente, i trasferimenti statali all'ente sono ridotti, nell'anno dell'inadempienza, in misura pari alla spesa sostenuta nel medesimo anno. *(art.1, c.589).*

1.4. Il dipartimento della funzione pubblica ha predisposto la procedura informatica per consentire alle amministrazioni pubbliche l'invio delle informazioni. *(comunicato dipartimento funzione pubblica, 13 aprile 2007).*

1.5. La procedura informatica, denominata CONSOC, deve essere attivata dal responsabile GEDAP dell'ente (responsabile per l'invio dei dati relativi ai distacchi, alle aspettative ed ai permessi sindacali) che potrà essere anche il responsabile del procedimento CONSOC, creando, comunque, un nuovo utente, oppure dovrà consegnare al diverso responsabile individuato dall'amministrazione il codice identificativo e la password.

1.6. Il sito internet cui accedere è www.consoc.it.

1.7. I dati relativi all'adempimento possono essere inviati anche oltre la data del 30 aprile 2007. *(comunicato dipartimento funzione pubblica, 30 aprile 2007).*

2. I dati raccolti dal dipartimento della funzione pubblica sono esposti nel sito web del dipartimento stesso e riferiti alle camere. *(art.1, c.591, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

3. Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici sono pubblicati, unitamente ai relativi compensi, nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. *(art.1, c.735, legge 27 dicembre*

2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

3.1. L'ente deve individuare il responsabile tenuto a curare la pubblicazione.

3.2. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

3.3. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro.

3.4. La sanzione, irrogata dal prefetto, si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Sostituto d'imposta

Addizionale comunale all'Irpef

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. *(art.1, c.4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione sia effettuata entro il 15 febbraio, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione dal 16 febbraio.

1.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'irpef.

1.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. *(art.1, c.5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.4. Le modalità di versamento dell'acconto a mezzo F24 sono state precisate ed istituito il codice tributo da utilizzare. *(risoluzione agenzia delle entrate, 6 febbraio 2007, n.20/E).*

1.5. Le predette modalità di versamento mediante F24 non sono dirette agli enti locali, che devono continuare ad eseguire i versamenti mediante giroconto di tesoreria. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 13 aprile 2007, n.8778).*

2. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n.15/E, sono chiarite le disposizioni relative agli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta.

2.1. I sostituti d'imposta determinano l'acconto tenendo conto delle esenzioni deliberate dai comuni, sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. *(circolare agenzia entrate, 20 aprile 2007, n.23/E).*

2.2. Qualora in sede di conguaglio il reddito risulterà superiore alla fascia di esenzione, la ritenuta operata non dovrà essere gravata di sanzioni e interessi.

2.3. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di soggetto che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, la restituzione potrà essere effettuata nel corso dell'anno e, comunque, in sede di conguaglio.

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Corrispettivi

1. Dal 1° gennaio 2007, relativamente alle attività di commercio al minuto ed al minuto ed attività assimilate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita. *(art.37, c.33 e 37,, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).*

1.1. La prima trasmissione è effettuata entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.

1.2. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica delle informazioni saranno definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.

1.3. I provvedimenti direttoriali prevedono il rinvio, per gli Enti pubblici, delle disposizioni sull'invio a data che sarà stabilita con successivo provvedimento. *(comunicato agenzia entrate, 30 aprile 2007).*

Imposta sul reddito delle società (IRES)

Società pubbliche

1. La competenza a provvedere al recupero degli aiuti nel periodo 1997-1999, equivalenti alle imposte non corrisposte, di cui si sono avvalse le società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali per effetto del regime di esenzione fiscale preesistente, già attribuita all'agenzia delle entrate e successivamente spostata al ministero dell'interno, è assegnata nuovamente all'agenzia delle entrate. *(art.27, legge 18 aprile 2005, n.62, nel testo modificato dall'art.1, c.132, legge 23 dicembre 2005, n.266, e dall'art.1, c.1 e 11, D.L. 15 febbraio 2007, n.10, convertito dalla legge 6 aprile 2007, n.46).*

1.1. L'agenzia delle entrate, provvede a liquidare le imposte con i relativi interessi, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie, notificando ingiunzione di pagamento entro 30 giorni.

1 Luglio

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. *(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno. *(art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).*

Diritto di notifica¹

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2007, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. *(D.M. 3 ottobre 2006).*

Addizionali sui consumi di energia elettrica

- Termine dal quale l'agenzia delle dogane mette a disposizione di comuni e province le informazioni delle dichiarazioni dei consumi di energia elettrica presentate dagli enti liquidatori delle addizionali alla scadenza del 20 febbraio 2007, al fine di consentire la verifica delle procedure di accertamento e liquidazione. *(art.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133; art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296; provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD).*

2 Luglio

Rendiconto della gestione

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province, dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni non capoluogo con più di 8.000 abitanti, del rendiconto 2006 e della documentazione allegata, ivi compreso il modello per la rilevazione dei dati del patto di stabilità interno 2006. *(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione sezione autonomie della Corte dei conti, 18 aprile 2007, n.3/AUT).*

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine iniziale per la trasmissione on-line della relazione sulla gestione 2006 del personale. *(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19).*

4 Luglio

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- Avvio delle procedure, da parte dell'agenzia del territorio, e comunicazione al comune competente per territorio, per la revisione della qualificazione delle unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili

¹ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale

non abbiano provveduto a dichiarazione entro la scadenza del 3 luglio 2007. (*art.2, c.41, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286; art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio, 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007*).

15 Luglio

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, della quarta delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004*).

20 Luglio

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2007. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. (*artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Rendiconto della gestione²

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2006, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

25 Luglio

Imposta R.C. auto

- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale da parte delle province, dell'avvenuto versamento della quarta delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004*).

30 Luglio

Bilancio di previsione³

- Pubblicazione del bilancio 2007 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un

² Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 giugno 2007 e che il termine per la trasmissione della relazione sia fissato dalla Corte dei conti in venti giorni dall'approvazione del rendiconto.

³ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2007 alla scadenza del 30 aprile 2007, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro tre mesi da tale scadenza.

periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. (*art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90*).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2007. (*art.1, c.685, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 22 febbraio 2007, n.12*).

E-government

- Termine per la presentazione al centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), in formato elettronico, dei progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni di sistema in uno o più ambiti amministrativi e applicativi rilevanti dal punto di vista del risparmio dei costi di funzionamento, della semplificazione amministrativa e dei servizi all'utenza. (*provvedimento CNIPA, 19 gennaio 2007, in G.U. n.30 del 6 febbraio 2007*).

31 Luglio

Patto di stabilità interno

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 30 giugno 2006 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per via cartacea per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti. (*art.1, c.31 e 37, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266; lett. E.1 e E.2.2., circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8*).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno. (*art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95*).

- Versamento⁴ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

Imposta comunale sugli immobili

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al soggetto che ha sostituito il consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2006, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007. (*D.M. 31 luglio 2000*).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al soggetto che ha sostituito il consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007. (*D.M. 31 luglio 2000*).

⁴ Se di importo inferiore a 25,82 euro.

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2006, ma tardivamente versata o con comunicazione di accredito su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007. **(D.M. 31 luglio 2000).**

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al soggetto che ha sostituito il consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accredito su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007. **(D.M. 31 luglio 2000).**

Forniture pubbliche

- Termine per la trasmissione alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche comunitarie, dei prospetti statistici riguardanti i contratti per l'affidamento di pubbliche forniture di beni di valore superiore a 200.000 euro, stipulati nell'anno 2006. **(art.21 ter, D.Lgs. 24 luglio 1992, n.358, aggiunto dall'art.19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.402).**

Rendiconto della gestione

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province, dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni non capoluogo con più di 20.000 abitanti, del rendiconto 2006 e della documentazione allegata, ivi compreso il modello per la rilevazione dei dati del patto di stabilità interno 2006. **(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione sezione autonomie della Corte dei conti, 18 aprile 2007, n.3/AUT).**

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 2° trimestre 2007. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19).**

Dichiarazione annuale Irap⁵

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. **(art.2, c.1 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

Dichiarazione annuale unificata⁵

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Irap e Iva. **(art.2, c.2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

Sostituto d'imposta

- Termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi Mod.730 relativi all'anno precedente elaborate ai sostituiti d'imposta. **(art.17, c.1, lett. c, D.M. finanze 31 maggio 1999, n.164, nel testo modificato dall'art.37, c.12, lett. c e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

⁵ I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.